



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SERVIZI ALLA
PERSONA, CASA E PARTECIPAZIONE
SERVIZI PER LA CULTURA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 993 DEL 09/09/2026**

OGGETTO: DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI RELATIVAMENTE A DUE EVENTI CULTURALI 2026 - SINTEL ID N° 223765652 - CIG: BCE189E1F3

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto sindacale n. n. 18 del 17/07/2024 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di direzione di funzioni relative alla Direzione organizzativa 4 – Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, relativamente alle competenze derivanti dal nuovo funzionigramma approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 28.02.2024 avente ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo”;
- la determina dirigenziale n. 533/2025 avente ad oggetto: "Approvazione nuovo assetto organizzativo (microstruttura) - individuazione delle nuove aree delle posizioni organizzative, delle funzioni e del personale assegnato.”
- la determina dirigenziale n. 1127/2025 avente ad oggetto: “Conferimento alla dipendente dott.ssa Lena Chiodaroli dell'incarico di elevata qualifica "archivio, biblioteca e musei, servizi culturali, politiche giovanili, iniziative di promozione della pace" e delle deleghe di funzioni dirigenziali relative - direzione organizzativa 4”

- la determina dirigenziale n. 9/2026 avente ad oggetto: “Direzione organizzativa 4 - servizi alla persona, cultura, casa e partecipazione - assetto organizzativo (microstruttura) - aggiornamento di parte del personale assegnato e relative funzioni.”

Richiamate le deliberazioni:

- ✂ di Consiglio Comunale n. 19 del 25.02.2026 "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026- 2028";
- ✂ di Consiglio Comunale n. 20 del 25.02.2026 "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2026 - 2028"
- ✂ di Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2026 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - esercizio finanziario 2026-2027-2028";
- ✂ di Giunta comunale n. 65 del 26.03.2026 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028”;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Giorgia Giordano quale Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto:

- che il Comune di Lodi promuove la rassegna estiva “Lodi al Sole 2026” nei mesi da giugno a settembre 2026, e prevede altri eventi volti a coinvolgere anche i quartieri più periferici della città;
- che si rendono necessari alcuni bagni chimici da collocare il 12 settembre nei pressi di Piazza Omegna e il 19 settembre presso il Parco delle Caselle rispettivamente per il concerto di “Beppe Baldi Project Band” e per l’evento “Fest- Festa di fine estate”;

Valutato pertanto che si rende necessario fornire quanto sopra per la buona riuscita degli eventi programmati;

Preso atto che il RUP ha individuato nel fornitore KOBAC SRL con sede legale in Via Trentino-Alto Adige, 4 53036 Poggibonsi (Siena) - CF/ P.IVA 01352660524 per l’esecuzione del servizio: *“Servizio di noleggio bagni chimici per alcune iniziative organizzate dall’ufficio Cultura e Giovani”*;

Considerato che è stata indetta una trattativa diretta ID n. 223765652, pubblicata sulla piattaforma Aria-Sintel Lombardia, per l’affidamento diretto del *“Servizio di noleggio bagni chimici per alcune iniziative organizzate dall’ufficio Cultura e Giovani”* con invito diretto al fornitore KOBAC SRL e con base d’asta di € 800,00;

Valutato che il sopracitato fornitore KOBAC SRL ha presentato, tramite piattaforma e-procurement Sintel di Aria Lombardia, un’offerta d’importo pari ad € 800,00 iva 22% esclusa, ritenuta congrua e pertanto il RUP ha valutato pertinente procedere alla proposta di aggiudicazione del servizio ad oggetto;

Dato atto che l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere

preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di contratti per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine** che con i contratti si intende perseguire e relativo oggetto: noleggio bagni chimici per assicurare la buona riuscita degli eventi e della rassegna Lodi al Sole;
- **Importo** complessivo dei contratti: **€ 976,00 Iva 22% inclusa**;
- **Forma dei contratti**: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamenti ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Modalità di scelta dei contraenti**: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- **Clausole ritenute essenziali**: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le Parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, allegata alla presente determinazione, del soggetto individuato dal RUP del procedimento:

Considerato che l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei servizi/forniture di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, mediante affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è

- applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Valutato che, in relazione alla tipologia di servizio, non si rende necessaria l'acquisizione del CUP;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 ed inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Acquisito che il servizio richiesto trova gli elementi sostanziali e di dettaglio nel Foglio Patti e condizioni della Procedura su piattaforma e-procurement Aria di Regione Lombardia – ID 223765652 - qui allegato unito alla documentazione di gara, agli atti dell'ufficio, per divenire parte integrante del presente provvedimento;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Preso atto che:

- Il RUP ha verificato la regolarità contributiva del fornitore acquisendo la regolarità contributiva DURC;
- l'affidamento in oggetto garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità;

Ritenuto di affidare al fornitore KOBAK SRL la fornitura del “*Servizio di noleggio bagni chimici per alcune iniziative organizzate dall'ufficio Cultura e Giovani*” in quanto l'offerta risulta adeguata,

congrua e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato e rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e l'operatore economico, per un importo di € 800,00 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di 976,00 € come da scheda contabile allegata;

Dato atto che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 c. 1 del D.lgs. 36/2023 essendo non affidamento uscente per il servizio richiesto;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il RUP attesta che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.lgs. 36/2023;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL;

Visti:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art. 17, del D.lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli art. 4, 5, 6 e 6-bis del D.lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ed in particolare dall'art. 1, commi da 819 a 823 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
- la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- la Legge n. 136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG;
- i principi contabili contenuti nel D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

Attestato quanto previsto:

- dall'art. 6-bis del D.lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs. 267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
- dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- dall'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
- dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

- dal D.lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in materia di ritardi nei pagamenti;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,

DETERMINA

1. di approvare le premesse al presente provvedimento perché facciano parte integrante del presente dispositivo attestando che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti della Direzione organizzativa 4;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, al fornitore KOBAK SRL CF/ P.IVA 01352660524 - il servizio in oggetto nonché di quanto previsto sulla base della procedura ID 223765652, alle condizioni di cui al foglio Patti e Condizioni allegato precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 e 2, D.lgs. 36/2023;
3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la spesa di € 976,00 iva compresa come di seguito riportato e secondo il prospetto qui allegato;
4. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lodi, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
5. di attestare altresì che si procederà alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che il RUP attesta che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale costituisce autorizzazione a contrarre, ed ha contestuale valenza contrattuale trattandosi di prestazioni relative a prestazioni di importo inferiore a € 140.000,00 per i quali non risulta necessaria la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto medesimo, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in premessa anche ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;
8. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire noleggio bagni chimici per assicurare la buona riuscita degli eventi e della rassegna Lodi al Sole
 - b) l'oggetto del contratto è fornitura di *“Servizio di noleggio bagni chimici per alcune iniziative organizzate dall'ufficio Cultura e Giovani”*;
 - c) il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - d) le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale, offerta e condizioni agli atti dell'ufficio;
 - e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
 - f) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- g) di dare atto:
- che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 610/2023 e ssmmii;
 - che ai sensi della Legge n. 136/210 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici il codice CIG relativo è il seguente: **BCE189E1F3**;
 - che l'affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 - che i pagamenti verranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva ed esclusivamente a seguito di presentazione di fattura elettronica sulla quale dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: **R6KBM0** e il CIG;
9. di demandare al RUP anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
10. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di MILANO, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Si dà atto, infine, che:

- *il presente provvedimento è trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art. 147-bis D.lgs. 267/2000 ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;*
- *si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;*
- *in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9-bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale"*

Sottoscritto dal Dirigente
MASSAZZA SABRINA
con firma digitale